

LOTTO 1

CIG

**CAPITOLATO SPECIALE DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)**

ADISU Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria



EFFETTO CONTRATTO :	ore 24,00 del	30/06/2017
SCADENZA CONTRATTO:	ore 24,00 del	30/06/2020

Salvatori Broker

STUDIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
VIALE FLAVIO OTTAVIANI, 3/B
06034 FOLIGNO (PG)

INDICE

DATI CONTRATTUALI	3
DEFINIZIONI.....	3
DESCRIZIONE ATTIVITA'	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	4
Articolo 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio	4
Articolo 3 - Periodo di assicurazione e proroga del contratto	4
Articolo 4 – Calcolo e regolazione del premio	4
Articolo 5 - Modifiche del contratto	5
Articolo 6 - Variazioni del rischio	5
Articolo 7 – Rinuncia al diritto di rivalsa	5
Articolo 8 - Recesso in caso di sinistro	5
Articolo 9 - Oneri fiscali	5
Articolo 10 - Foro competente	5
Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge	5
Articolo 12 - Obblighi in caso di sinistro	5
Articolo 13 - Gestione delle vertenze	6
Articolo 14 - Altre assicurazioni	6
Articolo 15 - Forma e validità delle comunicazioni	6
Articolo 16 – Limiti territoriali	6
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	6
CLAUSOLA BROKER	7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE.....	8
Articolo 17 - Oggetto dell'assicurazione	8
Articolo 18 - Estensioni di garanzia	9
Articolo 19 - Persone considerate "Terzi"	12
Articolo 20 - Massimali di polizza	12
Articolo 21 - Pluralità di Assicurati	12
Articolo 22 - Esclusioni	12
Articolo 23 – Massimo risarcimento	13
Articolo 24 – Franchigie	13
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO.....	14

DATI CONTRATTUALI	
Polizza N°	
Effetto	<u>30/06/2017</u>
Scadenza	<u>30/06/2020</u>
Durata	Anni 3
Rateazione	Annuale

DEFINIZIONI	
Assicurato	L'Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
Broker	Salvatori Broker di F. Salvatori – Viale Flavio Ottaviani, 3/B - 06034 FOLIGNO (PG) quale mandatario incaricato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Contraente	ADISU Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria Via Benedetta, 14 -06123 PERUGIA Partita Iva n. 00453460545
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia	La parte del danno indennizzabile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale	La somma massima dovuta dalla Società per ogni sinistro.
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte del danno indennizzabile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno.
Società	L'Impresa di assicurazione.

DESCRIZIONE ATTIVITA'
<p>L'assicurazione è prestata per tutte le attività ed i servizi svolti dall'Ente Contraente, nulla escluso né eccettuato, sia per le funzioni di competenza istituzionale, sia per tutte le altre attività esercitate che lo stesso può legittimamente svolgere, comprese manifestazioni genericamente intese.</p> <p>L'assicurazione comprende inoltre tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.</p> <p>Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi, anche se non deliberati con atto specifico.</p>

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e l'eventuale cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incompletezze o inesattezze nelle dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Articolo 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza dei relativi documenti.

Per le rate di premio successive alla prima e per ogni eventuale appendice a titolo oneroso, la Società avrà diritto al pagamento entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.

I premi devono essere pagati alla Società, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza per il tramite del Broker incaricato che gestisce il contratto.

Se il Contraente non paga i premi alle scadenze stabilite, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'articolo 1901 del Cod. Civ., i premi scaduti e quelli successivi.

Articolo 3 - Periodo di assicurazione e proroga del contratto

La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre), con effetto alle ore 24.00 del 30/06/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2020, scadenza alla quale lo stesso si intende annullato senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

La presente polizza, se stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque rescindibile annualmente, a scelta delle parti, mediante lettera raccomandata e/o fax da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro la scadenza contrattuale, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza. Il rateo anticipato ed il premio di regolazione afferenti la proroga dovranno essere corrisposti entro i termini stabiliti all'Art. 2) che precede.

Articolo 4 – Calcolo e regolazione del premio

Il premio viene calcolato in base all'applicazione dei tassi da applicarsi sulle retribuzioni preventivate espressamente indicate nell'ALLEGATO n. 1.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non;
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice per l'incasso.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un

ulteriore termine non inferiore a sessanta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Articolo 5 - Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive all'emissione della presente polizza devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Articolo 6 - Variazioni del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento constatato del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Cod. Civ.).

Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 1.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (articolo 1897 del Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ., escluso il caso di dolo e fermo rimanendo che il Contraente non eserciti a sua volta tale diritto.

Articolo 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10 - Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 12 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono spedire avviso scritto alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o al Broker incaricato, entro 15 giorni da quando il Contraente o l'Assicurato ne hanno avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere, le modalità del sinistro, le eventuali conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e di eventuali testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, ed eventuale altra documentazione in possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Alla denuncia dovrà far seguito tutta la documentazione inerente eventuali atti giudiziari.

Agli effetti della "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro" (R.C.O.) l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma di legge per gli infortuni sul lavoro. Tale denuncia deve

essere fatta entro 15 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ha ricevuto l'avviso dell'inchiesta. Inoltre se viene iniziato il procedimento penale, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Società non appena ne abbia ricevuto notizia. Parimenti deve dare notizia di ogni domanda od azione proposta dall'infortunato, dai suoi aventi diritto, dall'INPS o dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Articolo 13 - Gestione delle vertenze

La Società assume a proprio carico, sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della controparte, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato, al ricevimento della comunicazione del sinistro, e comunque in tempo utile, la designazione del legale incaricato.

La Società garantisce le spese relative alla prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale (con esclusione di multe od ammende) sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

Articolo 14 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1910 del Cod. Civ., è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Articolo 15 - Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte in forma scritta, le stesse possono avvenire anche per il tramite del Broker incaricato. La Società tramite l'Agenzia presso cui è assegnata la polizza si impegna a fornire obbligatoriamente riscontro alle stesse in tempi ragionevoli.

Articolo 16 – Limiti territoriali

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. Nel caso di partecipazioni a stages e corsi di aggiornamento / formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in tali Paesi.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

In caso di inadempimento a tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente contraente ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla SALVATORI BROKER di Fabrizio Salvatori (in seguito detta più semplicemente Broker), il ruolo di cui alla legge n.792/84 come modificata dal D. Lgs.07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private), relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'opera del Broker sarà remunerata dalla Società nella misura del 10% (dieci per cento) del premio imponibile di polizza per la prima annualità e nella misura del 9% (nove per cento) per le annualità successive.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, l'Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c) di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte al Broker, limitatamente a quelle – o alle sole parti di esse – che abbiano per oggetto la tutela di interessi dell'Assicurato;
- d) che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal Contraente al Broker, anche ai sensi dell'art.1901 del C.C.
- e) che la Società s'impegna a fornire semestralmente al Broker, i dati inerenti l'andamento della polizza in corso (elenco dei sinistri denunciati con indicazione dei liquidati, riservati e senza seguito).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Articolo 17 - Oggetto dell'assicurazione

A. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone del cui operato debba rispondere.

B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs.23/02/2000 n.38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. n.38/2000;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e D.Lgs. 23/02/2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs.n.38/2000 per morte e per lesioni personali nelle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. 38/2000.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. valgono anche per l'azione di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

L'assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL con esclusione comunque dell'asbestosi e silicosi.

Tale garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di R.C.O. rappresenta la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi,
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - a) a volontaria mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
 - b) a volontaria mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali del Contraente;

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3. per malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme in quanto compatibili le disposizioni dell'Articolo 12 – Obblighi in caso di sinistro – il Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Articolo 18 - Estensioni di garanzia

L'assicurazione è prestata per tutte le attività ed i servizi svolti dall'Ente Contraente, nulla escluso né eccettuato, sia per le funzioni di competenza istituzionale, sia per tutte le altre attività esercitate che lo stesso può legittimamente svolgere, comprese manifestazioni genericamente intese.

L'assicurazione comprende inoltre tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi, anche se non deliberati con atto specifico. A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

18.1) proprietà e/o conduzione e/o utenza e/o uso degli immobili sia propri che occupati, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali, di strutture mobili, di campi da gioco, di impianti o centri sportivi, piscine, palestre, stadi e loro attrezzature e macchinari, nonché proprietà di ruderi monumentali e non, e di tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura. L'ADISU è inoltre esonerata dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto delle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso dell'ADISU, da esibirsi previa richiesta della Società.

La Società rinuncia alla descrizione in polizza dei fabbricati e/o terreni assicurati e della loro ubicazione, facendo riferimento per la loro identificazione ad idonea documentazione depositata presso il Contraente.

Per quanto riguarda la manutenzione, la garanzia è efficace sia per quella ordinaria che straordinaria eseguita direttamente dal Contraente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori per ampliamenti, sopraelevazioni e/o demolizioni non eseguiti direttamente in economia;
- da spargimento e/o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di condutture o tubazioni; per i danni conseguenti a rotture accidentali di tubazioni si stabilisce una franchigia assoluta di Euro 250,00;
- da umidità o stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

18.2) proprietà e/o uso di biciclette, veicoli a mano o a traino animale;

18.3) proprietà, uso, installazione ovunque di cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, attrezzature, insegne e simili;

18.4) esercizio e/o uso di mezzi e/o macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività, nonché per l'uso di gru e bracci caricati su detti mezzi;

18.5) responsabilità civile per danni (escluso furto) agli autoveicoli, motoveicoli, biciclette di dipendenti e/o di terzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dall'ADISU e/o nelle quali si svolge l'attività, la garanzia viene prestata con una franchigia fissa di Euro 250,00 per ogni autoveicolo danneggiato;

18.6) esercizio e/o gestione di mense, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai i generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della

garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente dall'Ente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio di origine del prodotto. L'assicurazione riguarda solamente i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza;

- 18.7) l'attività di sgombero neve, di giardini, parchi, aree adibite a verde pubblico in genere, purché i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal Contraente con propri dipendenti e mezzi idonei;
- 18.8) la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti, dipendenti e degli Amministratori del Contraente, per danni conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, ivi compresa la responsabilità ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti e gli Amministratori del Contraente, sempreché dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 C.P.;
- 18.9) la committenza per lavori e/o servizi in genere, compreso quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs.81/2008;
- 18.10) lesioni personali per danni subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito all'eventuale assunzione nell'organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell'Ente nell'evento dannoso e si tratti di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- 18.11) danni cagionati a terzi da persone che pur non essendo dipendenti dello stesso svolgono attività (anche saltuarie od occasionali) per conto dell'Ente. In questa categoria di persone rientrano anche i "tutor" (studenti prestatori d'opera), i lavoratori socialmente utili così come definiti dalla legge del 1/12/1997 n.468, gli obiettori di coscienza, i militari in servizio di leva, i volontari della protezione civile. La garanzia vale per gli infortuni da questi subiti in occasione di lavoro o di servizio escluse le malattie professionali ed unicamente per morte, lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C.P. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra descritti per danni involontariamente cagionati a terzi o tra loro nello svolgimento delle rispettive mansioni per conto dell'Ente;
- 18.12) premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T. / R.C.O. si estendono ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ed ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro interinale) nei termini seguenti:
- a) tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l'assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art.2049 Cod. Civ. e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia R.C.O. prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art.1916 Cod. Civ.;
 - b) sono compresi i danni provocati da tali prestatori d'opera a terzi e/o a dipendenti dell'assicurato;
 - c) la garanzia è valida in quanto gli emolumenti lordi versati dall'assicurato a tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dell'assicurato;
 - d) in caso di corresponsabilità fra l'assicurato, il suo personale ed i prestatori d'opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico;
 - e) ai danni subiti e/o provocati dai prestatori d'opera qui assicurati si applicano le franchigie previste in polizza;
 - f) la garanzia non opera per ogni tipo di richiesta derivante da loro responsabilità civile professionale;
 - g) non sono compresi in garanzia i danni provocati al Contraente/Assicurato;

- 18.13) danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e/o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile;
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Questa estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa pari ai massimali assicurati per il mezzo usato, col minimo dei massimali di garanzia più bassi previsti dalla Legge 24.12.1969 n. 990 e successivi decreti emanati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- 18.14) danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici.
L'assicurazione si intende inoltre estesa ai danni provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di Euro 250.000,00 e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per singolo sinistro;
- 18.15) danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di Euro 500.000,00 e con l'applicazione per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00. Resta inteso che qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei Vicini/Terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- 18.16) danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo e con applicazione dello scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 per singolo sinistro;
- 18.17) danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di Euro 50.000,00 e con applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per singolo sinistro;
- 18.18) danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; tale garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00 per sinistro;
- 18.19) danni dovuti a franamento o cedimento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive. Tale garanzia è prestata con scoperto 10% con il minimo di Euro 1.500,00 ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00 per danni a fabbricati e con franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00 per sinistro, per danni ad altre cose in genere;
- 18.20) danni a condutture, tubazioni sotterranee, tombinature, in conseguenza di scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere. Tale garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00 e con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per singolo sinistro;
- 18.21) a parziale deroga dell'art. 22 – Esclusioni, di cui al punto 22.I), l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato e/o commissionati dallo stesso.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 250,00 per ogni danneggiato nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di Euro 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;

- 18.22) danni a cose in consegna e custodia che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose consegnate e non dagli studenti, ad esclusione di gioielli e preziosi. Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 ed un massimo risarcimento di Euro 20.000,00 per anno assicurativo.

Articolo 19 - Persone considerate "Terzi"

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Sono considerati terzi, anche quando subiscano il danno in occasione di servizio, i dipendenti e prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni, i "tutor" (studenti prestatori d'opera), i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, il personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, gli obiettori di coscienza, i militari, i volontari del servizio civile, e le persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera questi si avvalga.

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti, i lavoratori parasubordinati, i prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi) dell'Assicurato, quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.17 Sezione B). I medesimi sono invece considerati terzi in caso di danni a cose di loro proprietà nonché al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Articolo 20 - Massimali di polizza

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, entro il limite dei massimali indicati nell'ALLEGATO n. 1 di polizza.

Articolo 21 - Pluralità di Assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

Articolo 22 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 22.a) derivanti dalla proprietà o uso di veicoli a motore, su strade ad uso pubblico o su aree ad essa equiparate, nonché da proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a metri 6, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
- 22.b) alle cose del Contraente o di terzi da lui detenute a qualsiasi titolo in conseguenza di incendio, furto o rapina, salvo quanto indicato al punto 18.21;
- 22.c) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- 22.d) causati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni vigenti;
- 22.e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamenti dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto indicato al punto 18.14;
- 22.f) a condutture ed impianti sotterranei in genere, salvo quanto indicato al punto 18.20;
- 22.g) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati, salvo quanto indicato al punto 18.19;
- 22.h) da detenzione od impiego di esplosivo;

- 22.i) da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 22.j) dovuti a distribuzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- 22.l) da furto;
- 22.m) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- 22.n) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- 22.o) derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei settori radio e TV e telefonia fissa e mobile.

Articolo 23 – Massimo risarcimento

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., il massimale R.C.T. rappresenterà la massima esposizione per la Società.

Articolo 24 – Franchigie

In deroga a quanto previsto dalla presente polizza, la garanzia R.C.T. è prestata con una franchigia fissa di €. 250,00 per sinistro, fermo restando franchigie superiori ove previste.

La Società provvederà comunque a liquidare al danneggiato l'intero importo del sinistro.

Al termine dell'annualità assicurativa, unitamente all'emissione dell'appendice di regolazione, la Società provvederà ad emettere eventuale appendice di recupero franchigie, il cui importo sarà corrisposto dal Contraente contestualmente al premio di regolazione.

.....,

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché agli effetti dell'art. 1341 del Cod. Civ., il Contraente e la Società dichiarano di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottoelencati delle Condizioni di Assicurazione che hanno integralmente letto ed accettato:

- Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio*
- Articolo 2 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio*
- Articolo 3 – Durata, rescindibilità e proroga del contratto*
- Articolo 4 – Calcolo e regolazione del premio*
- Articolo 8 – Recesso in caso di sinistro*
- Articolo 10 – Foro competente*
- Articolo 12 – Obblighi in caso di sinistro*
- Articolo 14 – Altre assicurazioni*
- CLAUSOLA BROKER*

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

Allegato n. 1

ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO
--

MASSIMALI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro
- Euro 3.000.000,00 per ogni persona
- Euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali

MASSIMALI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

- Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro
- Euro 1.500.000,00 per ogni persona

<i>RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PRESUNTE -</i>	<i>TASSO % -</i>	<i>PREMIO IMPONIBILE ANNUO</i>
Euro 1.800.000,00	Euro

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO **Euro**

CONTEGGIO DEL PREMIO

PRIMA RATA		Dal	30/06/2017	Al	30/06/2018
PREMIO IMPONIBILE			<i>EURO</i>		
IMPOSTE			<i>EURO</i>		
PREMIO LORDO ALLA FIRMA			EURO		
RATE SUCCESSIVE		Dal	30/06/2018		
PREMIO IMPONIBILE			<i>EURO</i>		
IMPOSTE			<i>EURO</i>		
PREMIO LORDO DI RATA			EURO		

....., li

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE
